

PRECISAZIONI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE DELLA CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE AI FINI DELLA ADESIONE AGLI AVVISI ART. 16

PER TUTTI I DISOCCUPATI CHE HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA' (DID) IN UN CENTRO IMPIEGO NON SITUATO IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA:

TUTTI COLORO CHE PARTECIPANO AGLI AVVISI ART. 16 PUBBLICATI IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA, nel caso abbiano rapporti di lavoro all'atto di pubblicazione dell'avviso ma conservino lo stato di disoccupazione, devono compilare il modulo di domanda dichiarando di conservare l'iscrizione al centro per l'impiego applicando le regole relative alla conservazione dello stato di disoccupazione in vigore nella regione dove è sito il centro per l'impiego in cui si è iscritti.

PER TUTTI I DISOCCUPATI CHE HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA' (DID) IN UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:

In Emilia-Romagna lo "stato di disoccupazione" è riconosciuto a tutti coloro che hanno presentato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego e che, alternativamente, soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- sono **privi di impiego**, ovvero non svolgono alcuna attività lavorativa sia di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo (sono considerate prive di lavoro anche le persone con Partita Iva inattiva);
- **svolgono un'occupazione** il cui reddito annuale da **lavoro autonomo** risulta pari o inferiore ai limiti esenti da imposizione fiscale che, per l'anno 2024, sono fissati in e **€ 5.500,00**; per il **lavoro dipendente e parasubordinato** il reddito da considerare per il 2024 deve essere pari o inferiore a **€ 8.500,00**. Per chi ha iniziato un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato **prima del 1/11/2024** tale importo (8.500 euro) si riferisce alla **retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF** (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore) percepita e che si percepirà nell'anno in corso (fino quindi al 31/12/2024), mentre, per chi ha iniziato il rapporto di lavoro **dal 1/11/2024**, il **reddito** di riferimento è quello **prospettico**.

COSA SI INTENDE PER REDDITO PROSPETTICO DA LAVORO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLO STATO DISOCCUPATO?

Per il calcolo del reddito da lavoro subordinato e parasubordinato si assume il concetto di "retribuzione prospettica", cioè ogni rapporto di lavoro viene valutato ai fini della conservazione, non in virtù della retribuzione percepita nell'effettivo periodo di lavoro o nell'anno fiscale, ma della **retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF** (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore), che sarebbe percepita se quel rapporto avesse una durata di 365 giorni. Il calcolo prospettico si articola pertanto su 12 mesi a prescindere dalla durata del rapporto e dal suo inizio.

Il limite di **€ 8.500,00** è riferito sia al lavoro **subordinato** (compreso il lavoro intermittente), sia **parasubordinato** (in particolare co.co.co. e amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni o altri

enti ed i casi di reddito di lavoro autonomo assimilato a quello dipendente¹).

Il limite di **€ 5.500,00** è riferito al lavoro **autonomo** compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all'impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d'acconto senza P.IVA. Nel computo del reddito vanno seguite le regole valide ai fini del calcolo dell'IRPEF.

In caso di **svolgimento contemporaneo** di più **attività lavorative di diversa tipologia** (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) la conservazione dello stato di disoccupazione è vincolata sia al mancato superamento in ciascun ambito dei rispettivi limiti di reddito, sia al percepimento di un reddito complessivo proveniente dalla somma delle varie attività di lavoro inferiore a € 8.500,00.

Per saperne di più:

D.Lgs 150/2015 (artt. 18, 19 e 20);

D.L. n. 4/2019, art. 4 comma 15-quarter;

DPR 917/1986, artt. 11 e 13 come modificati dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

La presente nota informativa è soggetta a periodici aggiornamenti, anche in conseguenza di modifiche normative. Tutte le novità sono pubblicate sul sito Internet: <https://www.agenzialavoro.emr.it/>

¹ A tal fine si segnalano, in particolare:

a) i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, anche se con rapporto di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione);

b) i redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.